
**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 EX ART. 3,
COMMA 4, DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118/2011 ED ELIMINAZIONE
ECONOMIE DI SPESA ED INSUSSISTENZE DI ATTIVO IN CONTO RESIDUI
ANNI 2024 E PRECEDENTI**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*” e s.m.i.;

Vista la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs 23.06.2011, n. 118 ed eliminazione economie di spesa in conto residui anni 2023 e precedenti;

VISTO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*”;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 – paragrafo 9.1), in ordine all'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente e, in ogni caso prima della

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione puntuale in via ordinaria dei residui attivi e passivi, diretta a verificare, nella fattispecie, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e delle esigibilità del credito, i crediti riconosciuti insussistenti per erroneo accertamento d'entrata, nonché i debiti insussistenti o prescritti, in ossequio al principio contabile generale della prudenza;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi eventualmente non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

PRESO ATTO dell'esigenza di dover approvare gli elenchi delle economie di spesa e gestionali rilevate in conto residui 2023 e anni precedenti, nonché a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024 risultanti al 31.12.2024, depennate dal conto del bilancio a consuntivo 2024 ed imputate conseguentemente ad avanzo di amministrazione 2024 con rimando a fondi liberi (non vincolati);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'eliminazione degli impegni di spesa insussistenti di parte corrente, a titolo di economie rilevate nel corso della gestione e riportate negli acclusi elenchi riferiti agli esercizi finanziari precedenti (residui 2023 e antecedenti) e alla competenza 2024, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

ATTESO che i predetti elenchi riportano un totale determinato in ragione di complessivi € 78.543,72 in conto residui 2023 ed anni precedenti nonché di complessivi € 27.442,98 in conto competenza 2024, a titolo di economie gestionali rilevate e depennate dal conto del bilancio a consuntivo 2024 con rimando a favore dell'avanzo di amministrazione 2024 (fondi liberi) a termine di legge e di regolamento, per un totale generale di € 105.986,70;

PRESO ATTO di un'insussistenza dell'attivo in conto residui 2023 determinata in € 1.410,17 a valere sul trasferimento regionale per sportello linguistico della lingua friulana - Legge 482/1999, artt. 9 e 15 (fondi statali 2019 e succ.), rilevata al 31.12.2024, in ragione di una pari minor spesa sostenuta in contropartita come consta dalla relativa rendicontazione prodotta nell'ambito della rispettiva attività

progettuale, somma che va portata in diminuzione in sede di calcolo dell'avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO che al riguardo è stata eseguita, ai fini della chiusura dell'esercizio finanziario 2024, un'operazione propedeutica all'adozione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, consistente nella ricognizione integrale di tutte le poste contabili residuali in sede di riaccertamento ordinario ex D. Lgs. n. 118/2011 dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ex art. 3, comma 4, del succitato D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, mantenendo in essere in conto residui le sole somme e partite contabili sottese ad obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili al 31.12.2024;

ATTESO che i residui attivi ammontano a complessivi € 1.141.303,00 e i residui passivi a complessivi € 1.508.529,65, di cui € 1.302.665,44 derivano interamente dalla gestione in conto competenza 2024 e la quota dei restanti € 205.864,21 deriva invece dalla gestione residui, esigibili al 31.12.2024;

PRESO ATTO che si sono rese necessarie operazioni di reimputazione parziale di residui passivi dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025 in conto capitale (investimenti) in ragione di complessivi € 77.709,97 e di parte corrente in ragione di complessivi € 23.005,76;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124 del 29.12.2023 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 11.12.2023 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2024 e del bilancio pluriennale 2024-2026 e documenti collegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 20.12.2024 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 27.11.2024 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2025 e del bilancio pluriennale 2025-2027 e documenti collegati;

Tutto ciò premesso,

e s p r i m e

parere favorevole all'adozione del provvedimento richiamato in premessa.

Udine, li 09 aprile 2025

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Giovanni D'Ali
